



Determina N. 276 del 03/05/2024

OGGETTO: PERMANENZA IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ, AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 04.11.2010 N. 183, DEL DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI CARDIOCHIRURGIA, DOTT. BRUNELLI FEDERICO.

IL DIRETTORE F.F.

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 50 del 18 gennaio 2024

Premesso che il dirigente medico dott. Brunelli Federico, nato il 24.03.1957, dipendente a tempo determinato di questa azienda, con scadenza del contratto di lavoro al 31.07.2024, ha compiuto in data 24.03.2024 i 67 anni, limite attualmente previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;

Rilevato che il medico, con nota del 23.01.2024, p.g. n. 4995, ha chiesto di poter permanere in servizio, ai sensi dell'art. 22, della legge 04.11.2010, n. 183, sino alla scadenza naturale del contratto prevista al 31.07.2024;

Vista la l. 183/2010, nota come "Collegato lavoro", che all'art. 22 modifica l'art. 15 nonies del d.lgs. 502/1992 come di seguito specificato: "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";

Rilevato che con nota operativa INPDAP n. 56 del 22.12.2010 e circolare n. 2 del 19.2.2015 del Dipartimento della funzione pubblica sono state emanate direttive nella materia in argomento;

Accertato che la prosecuzione del rapporto di lavoro non dà luogo ad aumento del numero dei dirigenti ai sensi del citato art. 15 nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 che disciplina l'eventuale attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni

DETERMINA

1. di acconsentire alla prosecuzione del rapporto di lavoro del dirigente medico a tempo determinato, dott. Brunelli Federico, nato il 24.03.1957, sino al 31.07.2024 (scadenza del contratto di lavoro), ai sensi dell'art. 15 nonies del d.lgs n. 502/1992 così come modificato dall'art. 22 della l. n. 183/2010, precisamente sino al 31.07.2024 (u.g.l.);
2. di dare atto che il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza con effetto 01.08.2024 (fatte salve modifiche normative o intervenute variazioni della posizione assicurativa del lavoratore);
3. d'informare il dipendente circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
4. di dare atto che verranno posti in essere tutti gli opportuni adempimenti verso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

IL DIRETTORE F.F.
SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Dr.ssa Alessandra Zanini

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 153/24)

Oggetto: PERMANENZA IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ, AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 04.11.2010 N. 183, DEL DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI CARDIOCHIRURGIA, DOTT. BRUNELLI FEDERICO.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 02/05/2024

Il Direttore f.f.
Dr. / Dr.ssa Zanini Alessandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
